

Monza, 6 maggio 2016

CIRCOLARE DELLO STUDIO

Fonti: Legge, prassi
Circolare n. 1603
Soluzioni24-II Sole24ore

Oggetto: Regime fiscale forfetario 2016

1. PREMESSA

Allo scopo di favorire l'ingresso di operatori economici di profilo "minore", tipicamente giovani e soggetti che svolgano attività marginali e/o di nicchia, il Legislatore ha introdotto, ormai da tempo, speciali regimi che privilegiano la semplificazione degli adempimenti e incentivano l'iniziativa dei singoli (generalmente piccoli imprenditori individuali ed esercenti arti o professioni).

Con la legge di stabilità per il 2016 (Legge 28 dicembre 2015, n. 208) sono state introdotte modifiche che, da un lato, eliminano, per il futuro, la possibilità di fruire dei vecchi regimi (ferma la loro validità per i soggetti che li hanno in precedenza adottati) e, dall'altro, ha rivisitato le disposizioni in vigore sino al 31 dicembre 2015, definendo un quadro normativo più chiaro e, si auspica, definitivo.

Di seguito si segnalano i principali lineamenti e caratteristiche del regime in parola.

2. REGIME FISCALE FORFETARIO 2016

Fonti:

Art 1, commi 54-89, Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (c.d. "legge di stabilità 2015")

Modifiche operate dall'art. 1 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (c.d. "legge di stabilità per il 2016")

2.1 Generalità

Il nuovo regime forfetario, che sostituisce il regime delle nuove iniziative ex art. 13, Legge 388/2000, quello dei minimi e quello c.d. *super-semplificato* ex art.27,co.1 e 2 , DL 98/2011, prevede importanti semplificazioni ai fini IVA e ai fini contabili, consente la determinazione forfetaria del reddito, al quale applicare un'unica imposta sostitutiva del 15%, ridotta al 5% per i primi 5 anni per coloro che iniziano una nuova attività d'impresa, e di accedere ad un regime contributivo agevolato opzionale per le imprese.

2.2 Soggetti coinvolti

Accedono al regime forfetario i contribuenti **persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni** in possesso dei requisiti di cui al comma 54 e che non incorrano in una delle cause di esclusione previste al comma 57.

2.3 Requisiti di accesso

Possono aderire al regime i soggetti sopra indicati che nell'anno precedente abbiano (comma 54):

1. conseguito ricavi o compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a date soglie che variano in relazione all'attività esercitata in base al codice ATECO (cfr. tabella in calce alla circolare);
2. sostenuto spese per un ammontare complessivamente non superiore ad euro 5.000 lordi per lavoro accessorio, per lavoratori dipendenti, collaboratori, anche assunti per specifici progetti, associazioni in partecipazioni e spese per prestazioni di lavoro dell'imprenditore stesso o familiari;
3. sostenuto un costo complessivo, al lordo degli ammortamenti, di beni strumentali alla chiusura dell'esercizio non superiore a 20.000 euro. Non si considerano i beni il cui costo unitario sia inferiore a 516,46 euro, mentre i beni ad uso promiscuo concorrono nella misura del 50%. Non rilevano i ben immobili, comunque acquisiti, utilizzati per l'esercizio dell'impresa, arte o professione.

2.4 Cause di esclusione

Non possono aderire al regime forfetario i soggetti (comma 57):

- persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini IVA o regimi forfetari di determinazione del reddito (editoria, agenzie di viaggio, agriturismo..)
- non residenti, con eccezione per i soggetti residenti in uno Stato UE o aderente allo SEE che producano almeno il 75% del reddito complessivo in Italia;
- che, in via esclusiva o prevalente, effettuano cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricati, terreni edificabili (art.10 co.1 , n.8 DPR 633/72), o mezzi di trasporto nuovi verso soggetti UE;
- che partecipano , contemporaneamente all'esercizio dell'attività, a società di persone, associazioni professionali o Srl che hanno optato per la trasparenza fiscale;
- che nell'anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendenti e redditi assimilati superiori a 30.000 euro. La verifica di tale soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato.

2.5 Modalità di accesso al regime

Il regime forfetario è un regime naturale a cui si accede se in possesso di tutti requisiti necessari. Esso cessa di avere applicazione a partire dall'anno successivo a quello in cui viene meno taluna delle condizioni richieste.

I contribuenti possono optare per l'applicazione dell'IVA e delle imposte sui redditi nei modi ordinari.

3. CARATTERISTICHE DEL REGIME FORFETARIO

3.1 Semplificazioni IVA (cfr. commi 58, 59)

I soggetti in regime forfetario sono esonerati dagli obblighi di liquidazione e versamento dell'IVA e da tutti gli obblighi contabili e dichiarativi previsti dal DPR n. 633/72, tra cui:

- registrazione delle fatture emesse, dei corrispettivi, degli acquisti;
- tenuta e conservazione dei registri e documenti, fatta eccezione per le fatture e i documenti di acquisto e le bollette doganali di importazione;
- dichiarazione e comunicazione annuale IVA.
- comunicazione del c.d. *spesometro* e comunicazione *black list*;
- comunicazione dichiarazioni d'intento ricevute.

Gli stessi soggetti non esercitano la rivalsa dell'imposta, né esercitano il diritto alla detrazione dell'IVA assolta, dovuta o addebitata sugli acquisti. Sono tenuti altresì a numerare e conservare le fatture d'acquisto e le bollette doganali, a certificare e conservare corrispettivi, a presentare gli elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie, a versare l'IVA sugli acquisti intra UE di importo annuo superiore a 10.000 euro e sui servizi ricevuti da non residenti con applicazione del *reverse charge*.

3.2 Semplificazioni ai fini delle imposte sui redditi (comma 64)

Il reddito imponibile viene calcolato applicando all'ammontare dei ricavi o compensi il coefficiente di redditività associato al codice ATECO.

Su detto reddito si applica un'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi, delle addizionali regionali e comunali e dell'IRAP pari al 15% (o al 5% come più avanti precisato).

In calce alla presente circolare si riporta una tabella riepilogativa dei limiti di ammontare dei ricavi e dei compensi associati al codice ATECO e la corrispondente percentuale di redditività.

Inizio nuova attività: (comma 65)

Al fine di favorire l'avvio di nuove attività per il periodo di imposta in cui l'attività è iniziata e i 4 successivi l'aliquota dell'imposta sostitutiva è ridotta al 5% se sono rispettate le seguenti condizioni:

- che il contribuente non abbia esercitato nei tre anni precedenti attività artistica, professionale o d'impresa, anche in forma associata o familiare;
- la nuova attività non sia la mera prosecuzione dell'attività svolta precedentemente come lavoratore dipendente (ad eccezione del praticantato obbligatorio);
- qualora venga proseguita un'attività svolta in precedenza da un altro soggetto l'ammontare dei ricavi e compensi del periodo d'imposta precedente deve rispettare i limiti sopra descritti di cui al comma 54.

Ulteriori agevolazioni:

- I ricavi e i compensi che costituiscono il reddito forfetario non subiscono ritenuta d'acconto da parte del sostituto d'imposta e a tal fine i contribuenti rilasciano apposita dichiarazione dalla quale risulti che il reddito è soggetto ad imposta sostitutiva;
- non sono tenuti ad operare le ritenute alla fonte, dovendo però indicare il codice fiscale del percettore dei redditi per i quali non è stata operata la ritenuta e l'ammontare dei redditi stessi;
- esonero dagli obblighi di registrazione e tenuta delle scritture contabili, fermo restando l'obbligo di conservare i documenti ricevuti ed emessi;
- esclusione dall'applicazione degli studi di settore e dei parametri.

3.3 Regime contributivo agevolato (comma 76, commi 77-84)

I soggetti del regime forfetario che esercitano attività d'impresa possono optare per il regime contributivo agevolato.

Il reddito forfetario costituisce base imponibile su cui si applica la contribuzione dovuta, ridotta del 35%. I versamenti dovuti sono effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi.

I soggetti che intraprendono l'esercizio di un'attività d'impresa devono presentare apposita dichiarazione messa a disposizione dall'INPS, mentre i soggetti già esercenti attività di impresa presentano la stessa dichiarazione entro il 28 febbraio di ciascun anno.

STUDIO DE STEFANO

Il regime contributivo agevolato cessa di avere applicazione a partire dall'anno successivo a quello in cui vien meno taluna delle condizioni previste. La cessazione determina l'applicazione del regime ordinario.

* * *

Lo Studio resta a disposizione per ogni chiarimento o assistenza.

Distinti saluti.

STUDIO DE STEFANO

Codice attività ATECO 2007	Settore	Limiti compensi Finanziaria 2016	Coeff. Redditività
(10 - 11)	Industrie alimentari e delle bevande	45.000	40%
45 - (da 46.2 a 46.9) - (da 47.1 a 47.7) - 47.9	Commercio all'ingrosso e al dettaglio	50.000	40%
47.81	Commercio ambulante e di prodotti alimentari e bevande	40.000	40%
47.82 - 47.89	Commercio ambulante di altri prodotti	30.000	54%
(41 - 42 - 43) - (68)	Costruzioni e attività immobiliari	25.000	86%
46.1	Intermediari del commercio	25.000	62%
(55 - 56)	Attività dei servizi di alloggio e di risto- razione	50.000	40%
(64 - 65 - 66) - (69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75) - (85) - (86 - 87 - 88)	Attività professionali, scientifiche, tec- niche, sanitarie, di istruzione, servizi finanziari ed assicurativi	30.000	78%
(01 - 02 - 03) - (05 - 06 - 07 - 08 - 09 05 - 06 - 07 - 08 - 09) - (12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33) - (35) - (36 - 37 - 38 - 39) - (49 - 50 - 51 - 52 - 53) - (58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 63) - (77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82) - (84) - (90 - 91 - 92 - 93) - (94 - 95 - 96) - (97 - 98) - (99)	Altre attività economiche	30.000	67%